

# **Orientamenti sull'uso dei modelli interni**

## Introduzione

- 1.1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, del 24 novembre 2010, (in appresso "il regolamento EIOPA")<sup>1</sup>, l'EIOPA emana orientamenti rivolti alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione sull'uso dei modelli interni, in applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)<sup>2</sup>, segnatamente gli articoli 112, 113, 115, 116, 120-126 e 231, ulteriormente sviluppati dal titolo I, capo VI e titolo II, capo II, delle misure di attuazione<sup>3</sup>. I presenti orientamenti tengono conto anche delle norme tecniche di attuazione dell'EIOPA sui processi di approvazione dei modelli interni e sul processo per giungere a una decisione congiunta per i modelli interni di gruppo<sup>4</sup>.
- 1.2. Gli orientamenti EIOPA sull'uso di modelli interni mirano a fornire indicazioni su ciò che le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione per consentire alle autorità di vigilanza di approvare e continuare a consentire l'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e a permettere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità secondo quanto prescritto dalla direttiva solvibilità II e definito ulteriormente nelle misure di attuazione.
- 1.3. Gli orientamenti mirano inoltre a rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la valutazione dei modelli interni. Nel caso di modelli interni riguardanti i gruppi, si dovrebbe instaurare un adeguato livello di comunicazione tra le autorità di vigilanza nell'ambito dei collegi, in particolare tra le autorità di vigilanza interessate.
- 1.4. Gli orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.5. Salvo esplicita indicazione diversa, tutti gli orientamenti si applicano all'uso di:
  - un modello interno, completo o parziale, da presentare affinché ne venga deciso l'utilizzo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
  - un modello interno riguardante un gruppo, completo o parziale, secondo la definizione riportata di seguito, da presentare affinché ne venga deciso l'utilizzo o l'attuale utilizzo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
- 1.6. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

---

<sup>1</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

<sup>2</sup> GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

<sup>3</sup> GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

<sup>4</sup> <https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/draft-implementing-technical-standards-on-the-supervisory-approval-processes-for-solvency-ii.aspx>

1.7. Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per:

- “*modello interno (modelli interni) di gruppo (di gruppi)*”, sia un modello interno da usare a norma della direttiva solvibilità II per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato (ai sensi dell’articolo 230 della direttiva solvibilità II) sia un modello interno da usare a norma della direttiva solvibilità II per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno un’impresa partecipata inclusa nell’ambito di applicazione di tale modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato (nei presenti orientamenti, modello interno di gruppo ai sensi dell’articolo 231 della direttiva solvibilità II);
- il concetto di “*ricchezza della distribuzione di probabilità prevista*” si determina essenzialmente in due dimensioni: il grado di conoscenza, da parte dell’impresa, del profilo di rischio rispecchiato nell’insieme di eventi alla base della distribuzione di probabilità prevista e la capacità del metodo di calcolo scelto di trasformare tali informazioni in una distribuzione di valori monetari correlati alle variazioni dei fondi propri di base. Il concetto di ricchezza non dovrebbe ridursi al livello di dettaglio della distribuzione di probabilità prevista, poiché anche una previsione sotto forma di funzione continua potrebbe risultare povera di informazione;
- per “*misura del rischio di riferimento*”, s’intende il valore a rischio (VAR) dei fondi propri di base soggetto a un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno, come previsto dall’articolo 101, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II;
- per “*formule analitiche chiuse*”, s’intendono formule matematiche dirette che pongono in relazione la misura del rischio scelta dall’impresa con quella di riferimento definita in precedenza;
- per “*t=0*”, s’intende la data in cui l’impresa effettua il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità in base al proprio modello interno;
- per “*t=1*”, s’intende un anno dopo la data in cui l’impresa effettua il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità in base al proprio modello interno.

## **Capitolo 1: Applicazione**

### **Orientamento 1 – *Pre-application***

1.8. Le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione di un processo di *pre-application* per valutare il grado di preparazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in vista della presentazione di una domanda di approvazione per l'utilizzo di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a norma della direttiva solvibilità II e per soddisfare i requisiti di cui alla direttiva solvibilità II.

### **Orientamento 2 - Informazioni da presentare in una domanda di utilizzo dei modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II**

1.9. Nel caso di una domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II, il richiedente dovrebbe includere, per ogni impresa partecipata che presenta una domanda di modello interno di gruppo per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità, le informazioni previste all'articolo 2 della norma tecnica di attuazione dell'EIOPA sui processi di approvazione dei modelli interni, che sono specifiche per questa impresa partecipata, a meno che tali informazioni non siano già contemplate nei documenti presentati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.

1.10. Il richiedente dovrebbe altresì spiegare, per ciascuna impresa partecipata inclusa nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità, in che misura lo sviluppo, l'attuazione o la convalida delle componenti del modello interno di gruppo, necessarie ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata, sono eseguiti da un'altra impresa partecipata del gruppo.

### **Orientamento 3 - Richiesta di ulteriori informazioni nel caso di una domanda di utilizzo di modelli interni di gruppo**

1.11. Nel caso di una domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo, una richiesta di ulteriori informazioni indirizzata a un'impresa partecipata da parte delle autorità di vigilanza interessate, come definito all'articolo 343, paragrafo 2, delle misure di attuazione, che svolgono la vigilanza su questa impresa, dovrebbe essere in primo luogo rivolta all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe successivamente inoltrare la richiesta all'impresa partecipata o fornire all'autorità di vigilanza interessata, che richiede le informazioni, i documenti pertinenti se sono già stati forniti all'autorità di vigilanza del gruppo.

1.12. Nel caso di una domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate di cui all'articolo 347, paragrafo 3, delle misure di attuazione, dovrebbe poter richiedere ulteriori informazioni direttamente all'impresa partecipata sulla quale esercita l'attività di vigilanza, al fine di valutare la

conformità del modello interno di gruppo con i requisiti dei modelli interni rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa partecipata. In tal caso, tale autorità di vigilanza interessata dovrebbe informare tempestivamente l'autorità di vigilanza del gruppo su detta richiesta di informazioni.

#### **Orientamento 4 - Intenzione di estendere l'ambito di una domanda di utilizzo di modelli interni di gruppo**

- 1.13. Nel caso di una domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo, nel quadro della giustificazione dell'ambito di applicazione del modello interno di cui agli articoli 343, paragrafo 5, o 347, paragrafo 6, delle misure di attuazione, il richiedente dovrebbe descrivere nella domanda l'intenzione, se del caso, di estendere in futuro il campo di applicazione del modello interno, al fine di includere, in sede di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le imprese partecipate che rientrano nell'ambito della vigilanza di gruppo ma che, in base alla domanda corrente, non sono incluse nel campo di applicazione del modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.
- 1.14. Nel caso di una domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II, nel quadro della giustificazione dell'ambito di applicazione del modello interno, il richiedente dovrebbe anche descrivere l'intenzione, se del caso, di estendere in futuro l'ambito di applicazione del modello interno, al fine di includere il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa partecipata non inclusa nell'ambito della domanda corrente per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità con il modello interno di gruppo.

#### **Orientamento 5 - Specifiche tecniche nel caso di una domanda di utilizzo dei modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II**

- 1.15. Nel caso di una domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II, il richiedente dovrebbe esplicitamente indicare nella domanda fino a che punto le specifiche tecniche del modello interno di gruppo possono differire quando il modello interno è utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di imprese partecipate, fra cui:
  - a) il trattamento delle operazioni infragruppo per il calcolo sia del requisito patrimoniale di solvibilità di imprese partecipate e, se del caso, sia del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;
  - b) l'elenco dei parametri del modello interno che possono essere fissati in modo diverso per i diversi calcoli effettuati con il modello interno di gruppo, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità individuali; e
  - c) la descrizione dei rischi specifici di gruppo pertinenti solo nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

## **Capitolo 2: Modifiche del modello**

### **Orientamento 6 – Ambito di applicazione della politica per le modifiche del modello**

- 1.16. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, al momento di stabilire la politica per le modifiche del modello, dovrebbe tener conto di tutte le fonti di modifica suscettibili d'incidere sul requisito patrimoniale di solvibilità, e quanto meno delle modifiche:
- a) nel sistema di governance dell'impresa;
  - b) nella conformità dell'impresa ai requisiti per l'uso del modello interno;
  - c) nell'adeguatezza delle specifiche tecniche del modello interno dell'impresa e
  - d) nel profilo di rischio dell'impresa.
- 1.17. L'impresa dovrebbe anche garantire che la politica per le modifiche del modello:
- a) indichi quando una modifica del modello interno è considerata rilevante o non rilevante, e quando una combinazione di modifiche non rilevanti è considerata una modifica rilevante;
  - b) stabilisca i requisiti di governance in relazione alle modifiche apportate al modello interno, fra cui l'approvazione interna, la comunicazione interna, la documentazione e la convalida delle modifiche.
- 1.18. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbe trattare l'inserimento di nuovi elementi, come per esempio l'inclusione di ulteriori rischi o settori di attività, nel quadro delle modifiche apportate al modello interno ai sensi della politica per le modifiche del modello interno. L'inserimento di nuovi elementi nel modello interno dovrebbe essere soggetto all'approvazione da parte delle autorità di vigilanza in linea con la procedura di cui all'articolo 7 della norma tecnica di attuazione sui processi di approvazione dei modelli interni.
- 1.19. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe tener conto dell'aggiornamento dei parametri del modello interno come potenziale fonte di modifiche del modello interno.

### **Orientamento 7 - Definizione di modifica rilevante**

- 1.20. Sebbene l'impatto quantitativo di una modifica del modello sul requisito patrimoniale di solvibilità o su singole componenti del requisito patrimoniale di solvibilità possa essere uno degli indicatori che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione prevede di usare per individuare le modifiche rilevanti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe elaborare e utilizzare una serie di altri indicatori chiave qualitativi o quantitativi per definire una modifica rilevante.

## **Orientamento 8 - Segnalazione di modifiche rilevanti e non rilevanti in quanto combinazione di modifiche non rilevanti**

- 1.21. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe segnalare alle autorità di vigilanza le modifiche non rilevanti del modello interno ogni trimestre o con maggiore frequenza, se del caso. Le modifiche non rilevanti del modello interno dovrebbero essere comunicate in una relazione di sintesi che dovrebbe descrivere sia gli impatti quantitativi e qualitativi delle modifiche sia gli effetti quantitativi e qualitativi cumulativi approssimativi delle modifiche sul modello interno approvato.
- 1.22. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe utilizzare l'ultimo modello interno approvato dalle autorità di vigilanza come riferimento per valutare se una combinazione di modifiche non rilevanti è considerata una modifica rilevante, salvo diverso accordo con le autorità di vigilanza.

## **Orientamento 9 - Politica per le modifiche del modello per i modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II**

- 1.23. Nel caso di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II, l'impresa partecipante e le imprese partecipate che presentano la domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo per il calcolo del loro requisito patrimoniale di solvibilità individuale dovrebbe sviluppare una politica per le modifiche del modello.
- 1.24. L'impresa partecipante e le imprese partecipate che presentano una domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo per il calcolo del loro requisito patrimoniale di solvibilità individuale dovrebbero garantire che la politica per le modifiche del modello includa una specifica di modifiche rilevanti e non rilevanti che interessano il gruppo, così come ciascuna impresa partecipata inclusa nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità individuale.
- 1.25. L'impresa partecipante e le imprese partecipate che presentano una domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo per il calcolo del loro requisito patrimoniale di solvibilità individuale dovrebbero garantire che le modifiche rilevanti per un'impresa partecipata inclusa nella domanda siano classificate come modifica rilevante nell'ambito della politica.

## **Orientamento 10 - Estensione dell'uso ed estensione dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II**

- 1.26. Le seguenti estensioni del modello interno di gruppo dovrebbero essere trasmesse dal richiedente all'autorità di vigilanza del gruppo seguendo lo stesso processo relativo a una modifica rilevante del modello interno di cui all'articolo 7 della norma tecnica di attuazione dell'EIOPA sui processi di approvazione dei modelli interni:
- a) l'estensione per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa partecipata attualmente inclusa nell'ambito di applicazione del

modello interno di gruppo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, ma che attualmente non utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità;

- b) l'estensione per la copertura di nuovi elementi a livello di gruppo; e
- c) l'estensione per la copertura di nuovi elementi a livello di un'impresa partecipata che attualmente utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, compresa l'estensione relativa agli elementi già utilizzati a livello di gruppo o di altre imprese partecipate.

### **Capitolo 3: Prova dell'utilizzo**

#### **Orientamento 11 – Incentivi per migliorare la qualità del modello interno**

1.27. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che il modello interno venga utilizzato nel sistema di gestione del rischio e nei processi decisionali in maniera tale da creare incentivi a migliorare la qualità del modello interno stesso.

#### **Orientamento 12 - Prova dell'utilizzo e modifiche del modello interno**

1.28. Nel processo di miglioramento della qualità del modello interno, quando una modifica rilevante è stata approvata internamente dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, l'impresa di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe essere in grado di dimostrare la conformità con la prova dell'utilizzo tenendo in considerazione:

- a) le diverse componenti della prova dell'utilizzo;
- b) i diversi utilizzi del proprio sistema di governance.

1.29. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero monitorare ed essere in grado di dimostrare l'adeguatezza di un intervallo di tempo tra l'individuazione di una modifica del modello interno necessaria e l'effettiva attuazione della modifica. Nel caso di una domanda di modifica rilevante nel corso del periodo di approvazione, l'impresa di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe garantire l'appropriatezza dell'utilizzo del modello interno nel suo processo decisionale.

#### **Orientamento 13 – Comprensione del modello interno**

1.30. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe prendere in considerazione approcci diversi per garantire la comprensione del modello interno da parte dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e degli utilizzatori pertinenti del modello interno a fini decisionali.

1.31. Per valutare la loro comprensione del modello interno, le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di intervistare membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e persone che si occupano

effettivamente del funzionamento dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

1.32. Le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione anche l'opportunità di riesaminare la documentazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione o dei pertinenti organi decisionali, per valutare il grado di preparazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione a conformarsi ai requisiti della prova dell'utilizzo.

#### **Orientamento 14 – Sostegno al processo decisionale**

1.33. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe assicurare e dovrebbe essere in grado di dimostrare che il modello interno sia utilizzato ai fini del processo decisionale.

1.34. In particolare, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale di un fondo separato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe conformarsi con l'articolo 81 delle misure di attuazione e spiegare in che modo garantisce la coerenza tra tali risultati, come previsto dall'articolo 223 delle misure di attuazione.

#### **Orientamento 15 - Specificità della prova dell'utilizzo per i modelli interni di gruppo ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II**

1.35. L'impresa partecipante e le imprese partecipate che presentano la domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo per il calcolo del loro requisito patrimoniale di solvibilità individuale dovrebbero cooperare per garantire che la struttura del modello interno sia in linea con la loro attività. Dovrebbero fornire la prova che la governance del modello interno preveda che:

- a) il requisito patrimoniale di solvibilità individuale sia calcolato con la frequenza richiesta dall'articolo 102 della direttiva solvibilità II e in qualunque occasione ciò si renda necessario nel corso del processo decisionale;
- b) esse possano proporre modifiche al modello interno di gruppo, soprattutto in relazione alle componenti per loro sostanziali oppure in seguito a una modifica del loro profilo di rischio e prendendo in considerazione il contesto in cui opera l'impresa;
- c) le imprese partecipate possiedano una comprensione adeguata del modello interno per le parti del modello interno che riguardano i rischi di quell'impresa.

1.36. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che presentano una domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità garantiscono l'allineamento della struttura del modello interno con la propria attività e il proprio sistema di gestione del rischio, compresa la produzione di risultati, a livello sia di gruppo sia di impresa partecipata, sufficientemente dettagliate per consentire al modello interno di gruppo di svolgere un ruolo adeguato nei rispettivi processi decisionali.

## **Capitolo 4: Formulazione di ipotesi e giudizio di esperti**

### **Orientamento 16 – Rilevanza nella formulazione di ipotesi**

- 1.37. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe formulare ipotesi e utilizzare il giudizio di esperti, in particolare tenendo conto della rilevanza dell'impatto dell'utilizzo di ipotesi per quanto riguarda i seguenti orientamenti sulla formulazione di ipotesi e sul giudizio di esperti.
- 1.38. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe valutare la rilevanza tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi e prendendo in considerazione le condizioni di perdite estreme. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe valutare nel complesso gli indicatori considerati.

### **Orientamento 17 – Governance della formulazione delle ipotesi**

- 1.39. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che ogni formulazione di ipotesi, e in particolare il ricorso al giudizio di esperti, si conformi a un processo convalidato e documentato.
- 1.40. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che le ipotesi vengano formulate e utilizzate con criteri costanti nel tempo e nell'ambito dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che siano adeguate all'uso cui sono destinate.
- 1.41. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe approvare le ipotesi a livelli gerarchici sufficientemente elevati, a seconda della loro rilevanza, fino a includere, per le ipotesi più rilevanti, l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.

### **Orientamento 18 - Comunicazione e incertezza nella formulazione delle ipotesi**

- 1.42. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che le procedure concernenti le ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio di esperti per la scelta delle ipotesi, cerchino specificamente di ridurre il rischio di malintesi o errori di comunicazione fra tutte le diverse funzioni connesse a tali ipotesi.
- 1.43. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe istituire un processo di feedback formale e documentato tra i fornitori e gli utenti dei giudizi sostanziali di esperti e delle ipotesi che ne scaturiscono.
- 1.44. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe rendere trasparente l'incertezza delle ipotesi e la connessa variazione dei risultati finali.

### **Orientamento 19 – Documentazione della formulazione delle ipotesi**

- 1.45. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe documentare il processo di formulazione delle ipotesi, e in particolare il ricorso al giudizio di esperti, in modo tale che il processo risulti trasparente.

- 1.46. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe includere nella documentazione le ipotesi scaturenti e la loro rilevanza, gli esperti partecipanti, l'uso cui sono destinate e il periodo di validità.
- 1.47. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe includere la motivazione del parere, compresa la base informativa utilizzata, in maniera necessariamente dettagliata da rendere trasparenti sia le ipotesi e la procedura sia i criteri decisionali usati per la scelta delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.
- 1.48. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che gli utilizzatori di ipotesi rilevanti ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito a tali ipotesi.

### **Orientamento 20 – Convalida della formulazione delle ipotesi**

- 1.49. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire la convalida del processo per la scelta delle ipotesi e il ricorso al giudizio di esperti.
- 1.50. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che il processo e gli strumenti per la convalida delle ipotesi e, in particolare, per il ricorso al giudizio di esperti siano documentati.
- 1.51. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe registrare le modifiche delle ipotesi rilevanti in risposta a nuove informazioni e analisi e motivare tali modifiche così come gli scostamenti delle realizzazioni concrete dalle ipotesi rilevanti.
- 1.52. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ove ciò sia possibile e opportuno, dovrebbe utilizzare altri strumenti di convalida come le prove di stress e di sensibilità.
- 1.53. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe riesaminare le ipotesi scelte, affidandosi a pareri di esperti indipendenti interni o esterni.
- 1.54. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe rilevare le circostanze in cui le ipotesi verrebbero considerate false.

## **Capitolo 5: Coerenza metodologica**

### **Orientamento 21 – Controlli della coerenza**

- 1.55. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire la coerenza tra i metodi usati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista e i metodi utilizzati per valutare attività e passività in bilancio ai fini della solvibilità.
- 1.56. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe controllare la coerenza nelle seguenti fasi del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, nel caso in cui queste siano rilevanti per la parte di modello in esame:
  - a) la coerenza nel passaggio dalla valutazione di attività e passività in bilancio ai fini della solvibilità al modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità;

- b) la coerenza della valutazione di attività e passività in bilancio nel modello interno alla data di valutazione con la valutazione di attività e passività in bilancio ai fini della solvibilità;
- c) la coerenza della proiezione dei fattori di rischio e del loro impatto sui valori monetari previsti con le ipotesi degli stessi fattori di rischio usate per la valutazione di attività e passività in bilancio ai fini della solvibilità;
- d) la coerenza della rivalutazione di attività e passività alla fine del periodo con la valutazione di attività e passività in bilancio ai fini della solvibilità.

### **Orientamento 22 - Aspetti della coerenza**

1.57. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nella valutazione di coerenza, dovrebbe tenere conto almeno dei seguenti aspetti:

- a) la coerenza delle tecniche attuariali e statistiche applicate nella valutazione di attività e passività in bilancio ai fini della solvibilità, nonché nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista;
- b) la coerenza dei dati e dei parametri usati come input per i rispettivi calcoli;
- c) la coerenza delle ipotesi sottese ai rispettivi calcoli, in particolare delle ipotesi sulle opzioni contrattuali e sulle garanzie finanziarie, sulle future strategie di gestione e sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

### **Orientamento 23 - Valutazione della coerenza**

1.58. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe eseguire periodicamente valutazioni della coerenza su base quantitativa ogniqualvolta ciò risulti possibile e proporzionato.

1.59. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nella sua valutazione della coerenza, dovrebbe:

- a) individuare e documentare eventuali scostamenti tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e passività in bilancio a fini della solvibilità;
- b) valutare l'impatto degli scostamenti, sia presi isolatamente sia in combinazione tra loro;
- c) giustificare che gli scostamenti non comportino incoerenze tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e passività in bilancio a fini della solvibilità.

## **Capitolo 6: Distribuzione di probabilità prevista**

### **Orientamento 24 - Conoscenza del profilo di rischio**

1.60. Per garantire che l'insieme degli eventi della distribuzione di probabilità prevista alla base del modello interno sia esaustivo, l'impresa di assicurazione o di

riassicurazione dovrebbe mettere in atto processi che consentano di mantenere una conoscenza sufficiente e attuale del suo profilo di rischio.

1.61. In particolare, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe mirare a mantenere la conoscenza dei fattori di rischio e di altri fattori che spiegano il comportamento della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità prevista, affinché la distribuzione stessa possa rispecchiare tutte le caratteristiche rilevanti del proprio profilo di rischio.

### **Orientamento 25 - Ricchezza della distribuzione di probabilità prevista**

1.62. Nel valutare l'adeguatezza delle tecniche attuariali e statistiche utilizzate per calcolare la distribuzione di probabilità prevista [articolo 229 delle misure di attuazione], l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe prendere in considerazione la capacità delle tecniche di elaborare la conoscenza del profilo di rischio come criterio importante.

1.63. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe selezionare le tecniche che generano una distribuzione di probabilità prevista abbastanza ricca da cogliere tutte le caratteristiche rilevanti del proprio profilo di rischio [articolo 229, lettera e), delle misure di attuazione] e da sostenere il processo decisionale [articolo 226 delle misure di attuazione].

1.64. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, conformemente all'articolo 229, lettera g), delle misure di attuazione e nel quadro di tale valutazione metodologica, dovrebbe considerare l'affidabilità delle stime di quantili avversi derivanti dalla distribuzione di probabilità prevista.

### **Orientamento 26 - Valutazione della ricchezza della distribuzione di probabilità prevista**

1.65. Per giungere a una valutazione ai sensi dell'orientamento 25, le autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto di almeno quanto segue:

- a) il profilo di rischio dell'impresa e in che misura esso è riflesso dalla distribuzione di probabilità prevista;
- b) recenti progressi delle scienze attuariali e della prassi di mercato generalmente accettata [articolo 229, lettera a), delle misure di attuazione];
- c) per quanto riguarda il livello di ricchezza della distribuzione di probabilità prevista, qualsiasi misura introdotta dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per garantire la conformità a ciascuna prova e standard del modello interno previste negli articoli 120-126 della direttiva solvibilità II;
- d) per un particolare rischio in esame, il modo in cui le tecniche scelte e la distribuzione di probabilità prevista ottenuta dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione interagiscono con altri rischi nell'ambito del modello interno rispetto al livello di ricchezza della distribuzione di probabilità prevista [articolo 232 delle misure di attuazione];

- e) la natura, la portata e la complessità del rischio in esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II.

### **Orientamento 27 – Arricchimento della distribuzione di probabilità prevista**

- 1.66. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che lo sforzo volto a generare una ricca distribuzione di probabilità prevista non infici l'attendibilità della stima dei quantili avversi derivante dalla distribuzione di probabilità prevista.
- 1.67. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe evitare che nella distribuzione di probabilità prevista si introducano elementi di ricchezza ingiustificati non corrispondenti alla conoscenza originale del profilo di rischio (cfr. orientamento 24).
- 1.68. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che la metodologia seguita per arricchire la distribuzione di probabilità prevista sia conforme agli standard di qualità statistica concernenti metodi, ipotesi e dati (articoli 229, 230 e 231 delle misure di attuazione). Qualora tali tecniche comportino il ricorso al giudizio di esperti, l'impresa dovrebbe applicare i relativi orientamenti sulla formulazione di ipotesi e sul giudizio di esperti.

### **Capitolo 7: Calibrazione - approssimazioni**

#### **Orientamento 28 - Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di perdite estreme**

- 1.69. Quando un'impresa ricorre ad approssimazioni invece di utilizzare direttamente la misura di rischio di riferimento, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe mettere in discussione e giustificare l'affidabilità del risultato di queste approssimazioni nel tempo e, in condizioni di perdite estreme, in funzione del suo profilo di rischio.
- 1.70. In particolare, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione intenda usare formule analitiche chiuse per ricalibrare il proprio requisito patrimoniale dalla misura di rischio interna a quella di riferimento, dovrebbe dimostrare che le ipotesi sottese alle formule sono realistiche e rimarranno valide anche in condizioni di perdite estreme.

#### **Orientamento 29 - Uso di un'altra variabile sottesa**

- 1.71. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora usi la variazione di una variabile sottesa diversa dai fondi propri di base per derivare il valore dei fondi propri di base per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, dovrebbe dimostrare che:
- a) è in grado di riconciliare la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in  $t=0$ ;
  - b) comprende la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in ogni situazione fino a  $t=1$  compreso, in particolare in condizioni di perdite estreme, secondo il profilo di rischio dell'impresa.

### **Orientamento 30 - Misure di gestione se si utilizza un orizzonte temporale superiore a un anno**

1.72. Se nel suo modello interno sceglie un orizzonte temporale superiore a un anno, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe tener conto delle misure di gestione nel contesto del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, e dovrebbe garantire che tali misure di gestione abbiano effetti in bilancio a fini della solvibilità tra  $t=0$  e  $t=1$ .

### **Capitolo 8: Assegnazione di utili e perdite**

#### **Orientamento 31 – Definizione di utili e perdite**

1.73. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe considerare utili e perdite come variazioni, nel periodo pertinente, riguardanti:

- a) fondi propri di base, oppure;
- b) altri importi monetari utilizzati nel modello interno per determinare variazioni nei fondi propri di base, come la variazione effettiva delle risorse di capitale economico.

A tal fine l'assegnazione di utili e perdite dovrebbe escludere movimenti imputabili alla raccolta di fondi propri supplementari, il rimborso o il riscatto di tali fondi e la distribuzione di fondi propri.

1.74. Se usa una variabile diversa dai fondi propri di base nel proprio modello interno, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe utilizzare tale variabile ai fini dell'assegnazione degli utili e delle perdite.

1.75. L'impresa dovrebbe individuare attraverso l'assegnazione degli utili e delle perdite la relazione tra le variazioni dei fattori di rischio e l'evoluzione della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità prevista.

### **Capitolo 9: Convalida**

#### **Orientamento 32 – Politica di convalida e relazione di convalida**

1.76. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una politica di convalida scritta che specifichi perlomeno:

- a) i processi e i metodi per convalidare il modello interno e le loro finalità;
- b) la frequenza della convalida periodica di ciascuna parte del modello interno e le circostanze che danno luogo a una convalida supplementare;
- c) le persone responsabili di ciascun compito di convalida e
- d) la procedura da seguire nel caso in cui il processo di convalida del modello rilevi problemi concernenti l'affidabilità del modello interno e il processo decisionale destinato ad affrontare tali problemi.

- 1.77. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe documentare in una relazione di convalida i risultati della convalida stessa, nonché le conclusioni e le conseguenze derivanti dall'analisi della convalida.
- 1.78. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe includere nella convalida un riferimento alle serie di dati di convalida di cui all'orientamento 42, nonché l'approvazione dei principali partecipanti al processo.

### **Orientamento 33 – Ambito di applicazione e finalità del processo di convalida**

- 1.79. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nel precisare la finalità della convalida, dovrebbe indicare chiaramente la specifica finalità della convalida per ciascuna parte del modello interno.
- 1.80. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe includere nell'ambito di applicazione della convalida gli aspetti qualitativi e quantitativi del modello interno.
- 1.81. Nell'esaminare l'ambito di applicazione della convalida, oltre alla convalida delle varie parti del modello interno, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe considerare la convalida nella sua totalità e, in particolare, l'adeguatezza della distribuzione di probabilità prevista calcolata per garantire che il livello patrimoniale obbligatorio non sarà oggetto di sostanziali errori di stima.

### **Orientamento 34 – Rilevanza nella convalida**

- 1.82. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe considerare la rilevanza della parte del modello interno oggetto di convalida, allorché utilizza la rilevanza per decidere in merito al livello delle attività di convalida.
- 1.83. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe valutare la rilevanza delle parti del modello interno non solo prese isolatamente ma anche in combinazione con le altre, nel decidere in merito alla modalità adeguata di convalida.
- 1.84. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe considerare la prova di sensibilità al momento di determinare la rilevanza nel contesto della convalida.

### **Orientamento 35 – Qualità del processo di convalida**

- 1.85. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe indicare tutti i limiti noti del processo di convalida vigente.
- 1.86. Laddove sussistano limitazioni alla convalida di parti comprese nel processo di convalida, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dovrebbe essere consapevole e le documenta.
- 1.87. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che la valutazione della qualità del processo di convalida specifichi esplicitamente le circostanze in cui la convalida è inefficace.

### **Orientamento 36 – Governance del processo di convalida**

- 1.88. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe avere in atto una governance appropriata per comunicare o segnalare internamente i risultati della convalida svolta.
- 1.89. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe formarsi e comunicare al suo interno un parere complessivo basato sulle risultanze del processo di convalida.
- 1.90. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe mettere a punto criteri predefiniti per determinare se sia necessario che i risultati, o parte dei risultati, della convalida siano trasmessi al livello gerarchico superiore all'interno dell'impresa.
- 1.91. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe definire chiaramente l'iter gerarchico in modo tale che il processo di convalida rimanga indipendente dallo sviluppo e dal funzionamento del modello interno.

### **Orientamento 37 – Ruoli nel processo di convalida**

- 1.92. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora parti diverse dalla funzione di gestione dei rischi contribuiscano a compiti specifici nel processo di convalida, dovrebbe garantire che la funzione di gestione dei rischi adempia la propria responsabilità generale di cui all'articolo 44 della direttiva solvibilità II e di cui all'articolo 269, paragrafo 2, lettera a), delle misure di attuazione, compresa la responsabilità di assicurare l'assolvimento dei vari compiti nell'ambito del processo di convalida.
- 1.93. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe definire formalmente il ruolo di ciascuna parte nel processo di convalida definito.

### **Orientamento 38 – Indipendenza del processo di convalida**

- 1.94. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe dimostrare che la sua funzione di gestione dei rischi, per assicurare una messa in discussione oggettiva del modello interno, garantisce che il processo di convalida si svolga in modo indipendente dallo sviluppo e dal funzionamento del modello. La funzione di gestione dei rischi dell'impresa dovrebbe garantire che i compiti di convalida siano definiti e completati in modo tale da creare e mantenere l'indipendenza dal processo di convalida di cui all'articolo 241, paragrafo 2, delle misure di attuazione.
- 1.95. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe decidere quali parti contribuiscono ai compiti connessi al processo di convalida, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi cui l'impresa è esposta, della funzione e delle competenze delle persone da coinvolgere, e in che modo garantisce l'indipendenza del processo di convalida.

### **Orientamento 39 - Specificità della convalida per i modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II**

- 1.96. L'impresa partecipante e le imprese partecipate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II, per il calcolo del loro requisito patrimoniale di solvibilità, dovrebbero fissare un'unica politica di convalida per coprire il processo di convalida, sia a livello individuale sia a livello di gruppo.
- 1.97. L'impresa partecipante e le imprese partecipate dovrebbero concepire il processo di convalida del modello interno nel contesto del calcolo sia del requisito patrimoniale di solvibilità consolidato di gruppo sia del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese partecipate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo. L'impresa partecipante e le imprese partecipate dovrebbero inoltre esporre esplicitamente questa considerazione nella politica di convalida adottata per il modello interno di gruppo.

### **Orientamento 40 – Applicazione degli strumenti di convalida**

- 1.98. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe considerare l'utilizzo di strumenti di convalida quantitativa o qualitativa, oltre a quelli previsti dall'articolo 242 delle misure di attuazione.
- 1.99. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe capire gli strumenti di convalida che utilizza e scegliere la serie adeguata di strumenti di convalida allo scopo di garantire un efficace processo di convalida. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe tenere conto almeno delle seguenti caratteristiche al momento di scegliere gli strumenti di convalida:
- a) caratteristiche e limiti degli strumenti di convalida;
  - b) natura: strumenti di convalida di tipo qualitativo, quantitativo o una combinazione di entrambi;
  - c) conoscenze richieste: il grado di conoscenze necessario per le persone che effettuano la convalida;
  - d) informazioni richieste: potenziali restrizioni alle quantità o al tipo di informazioni disponibili per la convalida esterna rispetto a quella interna;
  - e) ciclo di convalida: strumenti di convalida pertinenti per includere ogni ipotesi chiave elaborata nelle diverse fasi del modello interno, dallo sviluppo, all'attuazione e al funzionamento.
- 1.100. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero documentare nella relazione sulla convalida quali parti del modello interno vengono convalidate da ciascuno degli strumenti di convalida utilizzati e perché questi strumenti di convalida sono adeguati allo scopo specifico, descrivendo almeno:
- a) la rilevanza della parte del modello in corso di convalida;
  - b) il livello al quale lo strumento è applicato, dai singoli rischi, blocchi di modellizzazione, portafoglio, unità operativa ai risultati aggregati;

- c) lo scopo di questo compito di convalida e
- d) l'esito previsto della convalida.

#### **Orientamento 41 – Prove di stress e analisi degli scenari**

- 1.101. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe utilizzare le prove di stress e le analisi degli scenari, nell'ambito della convalida del modello interno.
- 1.102. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che le prove di stress e l'analisi degli scenari utilizzate includano i rischi pertinenti e siano monitorate nel corso del tempo.

#### **Orientamento 42 – Serie di dati di convalida**

- 1.103. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che i dati selezionati e il giudizio di esperti utilizzati nel processo di convalida le consentano effettivamente di convalidare il modello interno nell'ambito di un'ampia gamma di circostanze che si sono verificate in passato o che potrebbero verificarsi in futuro.

### **Capitolo 10: Documentazione**

#### **Orientamento 43 – Procedure di controllo della documentazione**

- 1.104. Al fine di garantire la qualità costante della documentazione ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 3, delle misure di attuazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe disporre di almeno:
  - a) un'efficace procedura di controllo per la documentazione del modello interno;
  - b) procedure di controllo delle versioni per la documentazione del modello interno;
  - c) un chiaro sistema di riferimenti per la documentazione del modello interno che dovrebbe essere utilizzato come elenco della stessa, di cui all'articolo 244, lettera a), delle misure di attuazione.

#### **Orientamento 44 - Documentazione delle metodologie**

- 1.105. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe produrre una documentazione sufficientemente dettagliata da dimostrare un'accurata comprensione delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel modello interno, che includa almeno:
  - a) le ipotesi sottese;
  - b) l'applicabilità di tali ipotesi considerato il profilo di rischio dell'impresa;
  - c) eventuali carenze a livello di metodologia o di tecnica.
- 1.106. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, al momento di documentare la teoria, le ipotesi e la base empirica e matematica sottese a qualsiasi

metodologia utilizzata nel modello interno, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II, dovrebbe includere, se disponibile, le fasi rilevanti dello sviluppo della metodologia, nonché qualsiasi altra metodologia di cui si è tenuto conto ma che non è stata successivamente utilizzata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

#### **Orientamento 45 – Circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace**

1.107. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe includere nella propria documentazione una sintesi generale delle lacune rilevanti del modello interno, consolidata in un unico documento, contenente almeno gli aspetti contemplati nell'articolo 245 delle misure di attuazione.

#### **Orientamento 46 – Adeguatezza della documentazione in relazione ai destinatari**

1.108. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di disporre di una documentazione relativa al modello interno che si articoli in più di un livello di documentazione per il modello interno, in modo commisurato ai diversi utilizzi e destinatari.

#### **Orientamento 47 - Manuali d'uso o descrizioni del processo**

1.109. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe approntare, nell'ambito della documentazione del modello interno, manuali d'uso o descrizioni del processo per il funzionamento del modello interno, sufficientemente dettagliati da consentire a un soggetto terzo competente e indipendente di far funzionare e gestire il modello interno.

#### **Orientamento 48 – Documentazione delle risultanze del modello**

1.110. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe documentare e conservare, nell'ambito della documentazione del modello interno, le risultanze del modello pertinenti per soddisfare i requisiti dell'articolo 120 della direttiva solvibilità II.

#### **Orientamento 49 - Documentazione del software e delle piattaforme di modellizzazione**

1.111. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nella sua documentazione, dovrebbe fornire informazioni sul software, sulle piattaforme di modellizzazione e sui sistemi hardware utilizzati nel modello interno.

1.112. Qualora utilizzi software, piattaforme di modellizzazione e sistemi hardware, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe fornire nella documentazione informazioni sufficienti per valutarne e giustificarne l'impiego e consentire alle autorità di vigilanza di valutarne l'adeguatezza.

## **Capitolo 11: Modelli e dati esterni**

### **Orientamento 50 – Dati esterni**

- 1.113. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, tenendo conto della natura dei dati esterni, dovrebbe essere in grado di dimostrare un'adeguata comprensione delle specifiche caratteristiche dei dati esterni utilizzati nel modello interno, anche con riguardo a qualsiasi rilevante trasformazione, riscalaggio, stagionalità e altra elaborazione inerente ai dati esterni.
- 1.114. In particolare, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe come minimo:
- a) comprendere gli attributi e le limitazioni o le altre peculiarità dei dati esterni;
  - b) elaborare processi per individuare dati esterni mancanti e altre limitazioni;
  - c) comprendere le approssimazioni e le elaborazioni effettuate per i dati esterni mancanti o non affidabili;
  - d) elaborare processi per effettuare controlli di coerenza tempestivi, inclusi confronti con altre fonti pertinenti in funzione della disponibilità ragionevole dei dati.

### **Orientamento 51 – Comprensione del modello esterno**

- 1.115. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe dimostrare che tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo del modello esterno hanno una comprensione sufficientemente dettagliata delle parti del modello esterno di propria competenza, fra cui le ipotesi e gli aspetti tecnici e operativi.
- 1.116. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe rivolgere particolare attenzione agli aspetti del modello esterno più rilevanti per il proprio profilo di rischio.

### **Orientamento 52 – Riesaminare la scelta del modello e dei dati esterni**

- 1.117. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe riesaminare periodicamente la motivazione in base alla quale seleziona un particolare modello esterno o gruppo di dati esterni.
- 1.118. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe assicurarsi di non dipendere eccessivamente da un fornitore e mettere in atto piani per tutelarsi da eventuali carenze del fornitore.
- 1.119. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe preoccuparsi di eventuali aggiornamenti del modello esterno o dei dati che consentano all'impresa di valutare meglio i propri rischi.

### **Orientamento 53 – Integrazione dei modelli esterni nella struttura del modello interno**

1.120. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'approccio volto a integrare il modello esterno nella struttura del modello interno è adeguato; comprese le tecniche, i dati, i parametri, le ipotesi scelti dall'impresa e i risultati dei modelli esterni.

### **Orientamento 54 – Convalida nel contesto dei modelli e dei dati esterni**

1.121. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe effettuare la propria convalida degli aspetti del modello esterno rilevanti per il proprio profilo di rischio e del processo d'integrazione del modello e dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno.

1.122. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe valutare l'adeguatezza della selezione o della non selezione delle caratteristiche o delle opzioni disponibili per il modello esterno.

1.123. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nell'ambito del processo di convalida, dovrebbe tenere conto delle informazioni opportune e, in particolare, dell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi e, al momento di considerare le informazioni, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire almeno che:

- a) l'indipendenza della convalida non sia compromessa;
- b) vi sia coerenza con il processo di convalida approntato dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed illustrato chiaramente dalla politica di convalida;
- c) si tenga conto di qualsiasi errore implicito o esplicito nell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.

### **Orientamento 55 – Documentazione nel contesto dei modelli e dei dati esterni**

1.124. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che la documentazione dei modelli e dei dati esterni sia conforme agli standard in materia di documentazione.

1.125. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe produrre la documentazione almeno sui seguenti punti:

- a) gli aspetti del modello esterno e dei dati esterni rilevanti per il proprio profilo di rischio;
- b) l'integrazione del modello esterno o dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno;
- c) l'integrazione dei dati, in particolare degli input, per il modello esterno, o delle risultanze del modello esterno, nei propri processi e nel proprio modello interno;

d) i dati esterni utilizzati nel modello interno, la fonte e l'utilizzo.

1.126. Se, nell'ambito della propria documentazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa leva sulla documentazione prodotta dai venditori e dai fornitori di servizi, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe garantire che la propria capacità di soddisfare gli standard in materia di documentazione non venga compromessa.

#### **Orientamento 56 – Responsabilità dell'impresa nel contesto dei modelli e dei dati esterni**

1.127. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe far fronte alle proprie responsabilità per adempiere gli obblighi connessi al modello interno e per il ruolo del modello o dei dati esterni nel modello interno, nonché a qualsiasi altro requisito.

#### **Orientamento 57 - Ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni**

1.128. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe avvalersi di un accordo di esternalizzazione quando decide di non gestire direttamente il modello esterno.

1.129. Allo stesso modo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe ricorrere a un accordo di esternalizzazione, quando decide di incaricare un fornitore di servizi di svolgere alcuni compiti correlati ai dati esterni.

1.130. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe, quando mette in atto un accordo di esternalizzazione, soddisfare i requisiti dell'articolo 49 della direttiva solvibilità II e dell'articolo 274 delle misure di attuazione.

### **Capitolo 12: Modelli interni di gruppo - Funzionamento dei collegi**

#### **Orientamento 58 – Valutazione dell'ambito di applicazione del modello interno**

1.131. Nel valutare l'adeguatezza del campo di applicazione del modello interno, l'autorità di vigilanza del gruppo, le altre autorità di vigilanza interessate, come definito all'articolo 343, paragrafo 2, delle misure di attuazione e le altre autorità di vigilanza individuate dal collegio, ai sensi dell'articolo 344, paragrafo 2, delle misure di attuazione, dovrebbe considerare almeno:

- a) l'importanza delle imprese partecipate all'interno del gruppo rispetto al profilo di rischio del gruppo;
- b) il profilo di rischio delle imprese partecipate all'interno del gruppo in raffronto al profilo di rischio globale del gruppo;
- c) se del caso, un piano transitorio predisposto dal gruppo per ampliare l'ambito di applicazione del modello in una fase successiva e il relativo calendario;

- d) l'adeguatezza della formula standard o di un altro modello interno approvato o oggetto della procedura preliminare alla domanda di approvazione da utilizzare per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di eventuali imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate incluse nell'ambito di applicazione del modello interno;
- e) l'adeguatezza della formula standard o di un altro modello interno approvato o in via di approvazione per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di eventuali imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate all'interno del gruppo ma non incluse nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo.

1.132. Al momento di valutare l'opportunità di escludere le imprese partecipate che fanno parte del gruppo dall'ambito di applicazione del modello interno, le autorità di vigilanza di cui al precedente paragrafo dovrebbero valutare se l'esclusione delle imprese possa portare a:

- a) una non corretta allocazione dei fondi propri basata sui requisiti patrimoniali di solvibilità della singola impresa piuttosto che sul contributo al profilo di rischio del gruppo;
- b) incoerenze che deriverebbero dall'utilizzo del modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo e dall'utilizzo della formula standard o un modello interno diverso, approvato o in via di approvazione, da parte di un'impresa partecipata all'interno del gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità;
- c) punti deboli nella gestione del rischio del gruppo e delle imprese partecipate all'interno del gruppo, risultanti dal limitato ambito di applicazione del modello interno oppure
- d) un requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo inadeguato rispetto al profilo di rischio del gruppo.

### **Orientamento 59 - Piano di lavoro del modello interno per la valutazione e il processo di approvazione dei modelli interni di gruppo**

1.133. L'autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate, dovrebbe istituire un piano di lavoro del modello interno e le regole di comunicazione da seguire fra dette autorità durante la valutazione e il processo di approvazione dei modelli interni di gruppo.

1.134. Se del caso, l'autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate, dovrebbe aggiornare il piano di lavoro del modello interno.

1.135. Per quanto riguarda la valutazione del modello interno, l'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe garantire che il piano di lavoro del modello interno copra la scadenza, le fasi principali e gli elementi finali per questa valutazione. Nel caso di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate dovrebbero prendere in considerazione anche nel piano di lavoro del

modello interno disposizioni specifiche tra di loro. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe garantire almeno che il piano di lavoro:

- a) stabilisca quando e come consultare e coinvolgere nella valutazione le altre autorità di vigilanza interessate di cui all'articolo 343, paragrafo 2, delle misure di attuazione;
- b) stabilisca quando e come consentire alle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 344, paragrafo 2, delle misure di attuazione, di partecipare alla valutazione;
- c) individui le priorità per la valutazione, tenendo conto dell'ambito di applicazione del modello interno, delle caratteristiche specifiche di ciascuna impresa partecipata all'interno del gruppo, del profilo di rischio del gruppo e delle imprese partecipate all'interno del gruppo, nonché delle informazioni disponibili e pertinenti sul modello interno;
- d) stabilisca quando e come comunicare i risultati della valutazione effettuata dalle autorità di vigilanza interessate alle altre autorità di vigilanza interessate.

1.136. Per quanto riguarda la decisione sulla domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II, l'autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate, dovrebbe garantire che il piano di lavoro del modello interno riguardi la scadenza per tutte le fasi e gli elementi da fornire per il raggiungimento di una decisione comune, come indicato nella norma tecnica di attuazione EIOPA sul processo per giungere a una decisione comune per i modelli interni di gruppo.

### **Orientamento 60 - Problematiche del processo**

1.137. Ogniqualvolta un'autorità di vigilanza interessata individua, nella procedura di approvazione, un punto sostanziale che desta preoccupazione, essa dovrebbe comunicare quanto prima tali timori all'autorità di vigilanza del gruppo e alle altre autorità partecipanti.

### **Orientamento 61 – Indagini in loco effettuate congiuntamente durante la valutazione dei modelli interni di gruppo**

1.138. L'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate dovrebbero poter richiedere e discutere i modi e i tempi per l'organizzazione di indagini in loco effettuate congiuntamente allo scopo di verificare le eventuali informazioni concernenti la valutazione di un modello interno di gruppo, e garantire così l'efficacia di questa procedura.

1.139. Le autorità di vigilanza che propongono un'indagine in loco congiunta dovrebbero informare l'autorità di vigilanza del gruppo specificando l'ambito di applicazione e lo scopo dell'indagine, tenendo conto degli obiettivi di tale indagine in relazione alla valutazione, secondo le indicazioni delle autorità di vigilanza interessate.

- 1.140. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe quindi notificare alle altre autorità di vigilanza interessate, all'EIOPA, e, se del caso, agli altri membri e partecipanti del collegio cui possa riguardare o interessare la partecipazione o il risultato dell'indagine in loco congiunta.
- 1.141. Una volta che le autorità di vigilanza partecipanti all'indagine in loco congiunta sono state individuate, queste dovrebbero discutere e concordare in modo definitivo l'ambito di applicazione, lo scopo, la struttura e la ripartizione dei compiti dell'indagine, decidendo anche chi guiderà l'indagine in loco.
- 1.142. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe essere tenuta informata sull'andamento e sulle risultanze dell'indagine in loco congiunta.
- 1.143. Se l'autorità di vigilanza che organizza l'indagine in loco è diversa dall'autorità di vigilanza del gruppo, essa dovrebbe fornire la documentazione pertinente all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe mettere la documentazione pertinente a disposizione delle autorità di vigilanza interessate e delle altre autorità di vigilanza partecipanti all'indagine in loco congiunta e all'EIOPA. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe fornire agli altri membri e partecipanti del collegio un elenco della documentazione pertinente ricevuta e presentare la documentazione pertinente su specifica richiesta.
- 1.144. Sulla base di una relazione che esponga le principali risultanze dell'indagine in loco congiunta, l'autorità di vigilanza che organizza l'indagine in loco dovrebbe discutere con le autorità di vigilanza interessate l'esito dell'indagine in loco congiunta e le azioni da intraprendere.
- 1.145. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe notificare agli altri membri e partecipanti del collegio l'esito e le azioni nel quadro delle comunicazioni concordate all'interno del collegio.

## **Orientamento 62 - Condivisione delle revisioni dei modelli interni di gruppo**

- 1.146. Le autorità di vigilanza interessate dovrebbero condividere e discutere i principali risultati delle loro attività in loco e a distanza relative al modello interno con l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate.
- 1.147. Le autorità di vigilanza interessate dovrebbero condividere l'impostazione adottata nella revisione degli elementi del modello interno con l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate.
- 1.148. Se, in seguito alla comunicazione di tali informazioni, le autorità di vigilanza interessate individuano differenze sostanziali nelle impostazioni adottate, dovrebbero discuterne e concordare una procedura per sviluppare impostazioni coerenti qualora ritengano opportuno realizzare tale allineamento.
- 1.149. Qualora lo ritengano appropriato, le autorità di vigilanza interessate dovrebbero considerare l'opportunità di condividere gli strumenti e le tecniche che utilizzano per il riesame degli elementi del modello interno con le altre autorità di vigilanza interessate.

### **Orientamento 63 - Coinvolgimento delle autorità di vigilanza di paesi terzi durante la valutazione dei modelli interni di gruppo**

1.150. L'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate dovrebbero decidere se e quali autorità di vigilanza di paesi terzi dovrebbero essere consultati.

1.151. Prima di consultare l'autorità di vigilanza del paese terzo, l'autorità di vigilanza del gruppo, con il sostegno delle altre autorità di vigilanza interessate, dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni legislative sulla riservatezza delle informazioni della giurisdizione in cui è ubicata l'autorità nazionale competente del paese terzo siano equivalenti ai requisiti per il segreto d'ufficio derivanti dalla direttiva solvibilità II.

### **Orientamento 64 - Valutazione delle modifiche rilevanti dei modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II**

1.152. Per quanto riguarda la valutazione della domanda di approvazione di una modifica rilevante di un modello interno di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate dovrebbero decidere se delegare la valutazione delle modifiche a livello di impresa partecipata all'autorità di vigilanza competente interessata.

### **Norme sulla conformità e sulla segnalazione**

1.153. Il presente documento contiene orientamenti emanati a norma dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

1.154. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

1.155. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.

1.156. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

### **Disposizione finale sulla revisione**

1.157. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.